

DELIBERAZIONE 18 OTTOBRE 2012
421/2012/R/EEL

APPROVAZIONE DEL FATTORE DI CORREZIONE SPECIFICO AZIENDALE PER L'ANNO 2004, RELATIVO ALLA SOCIETÀ AMET S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: deliberazione 5/04);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 5/04 (di seguito: Testo integrato 2004-2007) e, in particolare, l'articolo 49;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2004, n. 96/04 (di seguito: deliberazione 96/04), come successivamente modificata e integrata;
- le Modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all'articolo 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione 96/04 (di seguito: Allegato A alla deliberazione 96/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2006, n. 177/06, recante avvio di procedimento per l'ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato 17 gennaio 2006, n. 2974/06, n. 2975/06, n. 2976/06, n. 2977/06, n. 2978/06, n. 2980/06, n. 3504/06;
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2007, n. 316/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l'Allegato A;

- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e, in particolare, l’Allegato A;
- la comunicazione della Cassa all’Autorità del 20 febbraio 2012 (prot. Autorità 05803 del 24 febbraio 2012), delle risultanze istruttorie relative alla prima fase del procedimento;
- l’invio della Cassa all’Autorità del 12 settembre 2012 (prot. Autorità 27916 del 14 settembre 2012), della relazione finale delle risultanze dell’istruttoria;
- la comunicazione dell’Autorità ad AMET S.p.A. del 13 settembre 2012 (prot. Autorità 027648), dell’avvio del procedimento per la determinazione del fattore di correzione specifico aziendale, ai sensi del dell’articolo 4 comma 2 del d.P.R. 244/01;
- la comunicazione del 21 settembre 2012 dell’Autorità alla società AMET S.p.A. delle risultanze istruttorie del procedimento (prot. Autorità 028956);
- la comunicazione di AMET S.p.A. del 01 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 030214 del 2 ottobre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 49.1, del Testo integrato 2004-2007 istituisce il regime di perequazione specifica aziendale, destinato a coprire lo scostamento dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
- ai fini della determinazione dell’ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, il comma 49.3, del Testo integrato 2004-2007 prevede che vengano condotte specifiche istruttorie;
- la deliberazione 96/04:
 - a. ha definito le modalità applicative del regime di perequazione specifica aziendale, di cui all’articolo 49 del Testo integrato;
 - b. ha previsto la possibilità di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) per le attività propedeutiche alle decisioni di competenza dell’Autorità, nonché per l’organizzazione della struttura tecnica attraverso la quale l’Autorità effettua le verifiche di ammissibilità e l’attività istruttoria;
- ai sensi del comma 4.1, dell’Allegato A alla deliberazione 96/04, con comunicazione del 29 dicembre 2004 (prot. Autorità n. 0127 del 4 gennaio 2005), la società AMET S.p.A. ha presentato istanza di partecipazione al regime di perequazione specifica aziendale;
- ai sensi del comma 3.2, dell’Allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha istituito un’apposita Commissione di esperti per la verifica dell’ammissibilità dell’istanza sopra richiamata e per lo svolgimento della relativa istruttoria individuale;
- con comunicazione all’Autorità del 9 luglio 2010 (prot. Autorità 025830 del 16 luglio 2010), la società AMET S.p.A. ha riformulato l’istanza al regime di perequazione specifica aziendale ed ha accettato la metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall’Autorità per il completamento dell’attività istruttoria;

- ai sensi del comma 4.4, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 20 febbraio 2012 (prot. Autorità n. 05803 del 24 febbraio 2012), le risultanze istruttorie relative all'ammissibilità dell'istanza della società AMET S.p.A. ;
- ai sensi dell'articolo 9, del Testo integrato 2004-2007, la società AMET S.p.A. ha effettuato la dichiarazione dei ricavi ammessi effettivi relativi all'anno 2004 (prot. Autorità n. 016541 del 29 luglio 2005);
- la Cassa, in data 4 giugno 2008 (prot. Autorità 016726 del 9 giugno 2008), ha comunicato, all'Autorità, l'ammontare relativo al regime di perequazione generale di competenza della società AMET S.p.A., per l'anno 2004;
- ai sensi del comma 4.5, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, in data 15 marzo 2012, l'Autorità ha comunicato alla società AMET S.p.A. l'ammissibilità al regime di perequazione specifica aziendale e il valore dello scostamento rilevato (prot. Autorità 07901);
- con comunicazione del 6 aprile 2012 (prot. Autorità n. 011233 dell'11 aprile 2012), la società AMET S.p.A. ha fatto pervenire all'Autorità e alla Cassa la documentazione relativa alle variabili esogene a giustificazione dello scostamento rilevato, di cui al comma 4.7, dell'allegato A alla deliberazione 96/04;
- ai sensi del comma 5.5, dell'allegato A alla deliberazione 96/04, la Cassa ha comunicato all'Autorità, in data 12 settembre 2012, gli esiti dell'attività istruttoria sull'istanza della società AMET S.p.A. (prot. Autorità n. 027916 del 14 settembre 2012);
- ai sensi del comma 5.8, dell'Allegato A alla deliberazione 96/04, la Direzione Infrastrutture ha comunicato alla società AMET S.p.A. in data 21 settembre 2012 (prot. Autorità n. 028956), le risultanze istruttorie ed in particolare l'intenzione di proporre all'Autorità di calcolare il fattore di correzione specifico aziendale definitivo sulla base di uno scostamento ammissibile pari a 138.403 euro e di un ricavo ammesso perequato (RAP₀₄), pari a 3.905.806 euro, calcolato sull'intero perimetro della rete;
- la società AMET S.p.A. ha comunicato, a mezzo posta elettronica dell'1 ottobre 2012 (prot. Autorità n. 030214 del 2 ottobre 2012), di non avere intenzione di avvalersi della facoltà di richiedere l'audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01.

RITENUTO OPPORTUNO:

- sulla base della documentazione istruttoria, tenuto conto della dichiarazione della società AMET S.p.A. di accettazione della metodologia per la valutazione del capitale investito proposta dall'Autorità e delle altre osservazioni e informazioni fornite, fissare il fattore di correzione specifico aziendale con riferimento al valore complessivo del ricavo ammesso perequato dell'anno 2004 nella misura pari a 0,0354 in coerenza con quanto comunicato con il citato protocollo 028956 del 21 settembre 2012

DELIBERA

1. di determinare il fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione, di cui al comma 49.3 del Testo integrato, per la società AMET S.p.A., per l'anno 2004, pari a 0,0354;
2. di disporre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico corrisponda, alla società AMET S.p.A., l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, per l'anno 2004, sulla base del fattore di cui al punto 1. e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorità;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla società AMET S.p.A. e alla Cassa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 ottobre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni